CAMERA DEI DEPUTATI N. 3029-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **ALESSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 agosto 1993 (v. stampato Senato n. 1124)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(COLOMBO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(JERVOLINO RUSSO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GUARINO)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(VITALONE)

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(SPINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 agosto 1993

—

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991

Presentata alla Presidenza il 23 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3029 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1124), che viene allegata.

ALLEGATO.

L'Accordo decennale di cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese è stato firmato a Roma il 28 maggio 1991 dai due Ministri del commercio estero, a seguito anche delle decisioni prese nell'ambito della Comunità economica europea nell'ottobre del 1990 in merito ad una ripresa dei rapporti con la Repubblica popolare cinese, dopo la pausa seguita agli eventi del giugno 1989.

L'Accordo, sostituendo quello concluso il 23 aprile 1979 e scaduto nel 1989, si colloca nella prospettiva di una fase nuova nei rapporti tra i due Paesi, che deve tener conto, da un lato, delle evoluzioni delle relazioni internazionali in campo politico ed economico verso un nuovo ordine mondiale e, dall'altro, dell'ulteriore riforma della struttura economica cinese quale emerge anche dai programmi quinquennale e decennale.

Tale prospettiva è stata chiaramente indicata anche nel comunicato congiunto emanato dai due Ministri in occasione della firma.

Obiettivo centrale dell'Accordo è quello di impegnare le Parti a sviluppare, ulteriormente, i rapporti in tutti i principali settori (agricoltura, energia, trasporti, telecomunicazioni, materie prime, elettronica, petrolchimica, ambiente, industria meccanica, leggera, tessile), nonché a favorire le relazioni tra medie e piccole imprese ed accordarsi il miglior trattamento possibile (articoli 1 e 2).

La collaborazione dovrà svilupparsi in particolare mediante forniture di merci, macchinari, impianti « chiavi in mano », prestazione di servizi; costituzione di società miste e altre forme di attività economica congiunta; prestazione di assistenza nella esecuzione di lavori di progettazione e ricerca; cessione di *know how*, di licenze e tecnologia; formazione di personale aziendale e scambio di esperti (articolo 3).

Le due Parti si sono impegnate a facilitare con tutti i possibili strumenti, ed in particolare tramite gli scambi di personale e di visite, la migliore conoscenza dei rispettivi mercati e le possibilità di cooperazione (articolo 4).

Si è concordato sull'esigenza di incoraggiare la concessione di facilitazioni finanziarie nel rispetto dei vincoli derivanti dagli impegni internazionali rispettivamente assunti.

Allo scopo di facilitare la cooperazione tra i due Paesi, le Parti si sono impegnate ad inviare ed accogliere reciprocamente rappresentanti permanenti di imprese e società concedendo loro le maggiori facilitazioni possibili riguardanti le condizioni di lavoro e di vita (articolo 6).

Con l'articolo 7 viene istituita una Commissione mista con il compito di coordinare le attività di collaborazione economica e di vigilare sulla realizzazione dell'Accordo.

A parte la disposizione *ex* articolo 7, per la quale viene redatta apposita nota tecnica, dalle altre norme dell'Accordo non derivano maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, poiché le iniziative di cooperazione previste dall'Accordo saranno realizzate dalle normali condizioni commerciali, come specificato dall'articolo 4.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'accordo medesimo.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1993-1995, valutato in lire 30 milioni annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica « Ministero degli affari esteri ». 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3029A
Lire 500